

Ordini forensi della CEE: Abolizione dei controlli di frontiera in Europa *

Il Consiglio degli Ordini forensi della Comunità Europea,

considerando che gli Stati membri della Comunità europea mirano ad abolire i controlli alle frontiere interne del territorio della Comunità a partire dal 1993,

considerando che il controllo dei criminali e degli stranieri (*aliens*) implica il controllo generale di tutti i cittadini all'interno della Comunità, interessando la materia dei diritti umani e della protezione legale dei cittadini,

considerando che il rafforzamento della cooperazione fra i dodici Stati membri della Comunità – che sono anche membri del Consiglio d'Europa – comporta un controllo democratico e legale basato sui trattati europei che garantiscono i diritti umani e la protezione giuridica dell'individuo,

considerando che nel 1985 a Schengen cinque Stati membri della Comunità hanno sottoscritto un Accordo “sulla graduale abolizione dei controlli alle frontiere comuni”,

considerando che la sparizione dei controlli sulle persone ai confini “interni” dei paesi di Schengen e la loro sostituzione con controlli alle frontiere “esterne” comporta lo sviluppo di un “territorio Schengen” con “confini Schengen” non solo contro i paesi terzi – non comunitari – ma anche contro gli altri paesi della Comunità,

considerando che accordi aggiuntivi e nuove regolamentazioni sono affidate ai funzionari dei governi interessati, creando così un certo tipo di sistema che influirà sulla cooperazione nella Comunità dopo il 1992,

considerando che, per quanto è dato oggi conoscere, queste nuove regolamentazioni contengono numerose innovazioni nel campo del diritto penale e in quello del diritto dell'immigrazione:

– intensa cooperazione internazionale di polizia al di là delle convenzioni esistenti (per es., sulla reciproca assistenza in materie penali o di estradizione) ampliando incontrollati poteri di polizia,

* Risoluzione adottata dal Consiglio degli Ordini forensi della Comunità Europea.

– allestimento di un Sistema informativo di Schengen computerizzato (SIS) alimentato da informazioni provenienti dai registri di polizia nazionali, direttamente accessibile a tutti i funzionari di polizia del sistema di Schengen,

– allestimento di un comune standard-Schengen sulla ammissione di *aliens*, rifugiati, richiedenti asilo, il quale concederà un comune visto Schengen,

punti che sollevano problemi di diritti umani, privacy, protezione dai dati e diritti per i rifugiati,

considerando che le proposte sollevano anche specifici problemi per l'assistenza legale degli avvocati – al livello sia nazionale sia internazionale – contro gli Stati cooperanti:

– gli avvocati non hanno diritto di ottenere alcuna informazione sulle nuove forme di cooperazione internazionale di polizia e la polizia non è obbligata a fornire alcuna informazione,

– gli avvocati non dispongono di alcuno strumento per provocare il controllo legale nei casi di supposto abuso di potere da parte della polizia,

– i clienti – cioè cittadini, persone sospette, stranieri, rifugiati – e le informazioni computerizzate possono essere facilmente trasferiti in via informale da una forza di polizia nazionale alle autorità di polizia di un altro Stato, senza che gli avvocati siano informati e possano tempestivamente opporvisi,

problemi, questi, che esigono una chiara presa di posizione degli avvocati europei in nome della “difesa della difesa”,

considerando che nel preambolo del Codice di condotta degli avvocati nella Comunità europea (Strasburgo 1988) il Consiglio degli Ordini forensi della Comunità sottolinea la funzione degli avvocati nei confronti “del pubblico per il quale l'esistenza di una professione libera e indipendente, vincolata al rispetto di norme fatte dalla professione stessa, costituisce un elemento essenziale per la salvaguardia dei diritti umani di fronte al potere dello Stato e altri interessi nella società”,

riconoscendo che è desiderabile l'abolizione dei confini tra gli Stati membri della Comunità e l'ulteriore cooperazione in materia di diritto penale e di diritto sull'immigrazione,

esprime il proprio desiderio che tale cooperazione rispetti i diritti umani e la protezione giuridica degli individui e che tutte le istituzioni e autorità nazionali e internazionali coinvolte prestino attenzione ai diritti umani e alla protezione legale dell'individuo nel cammino verso l'Europa del 1993. ■